



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI DI STRADA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **INDICE**

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Esclusioni
- Art. 4 - Condizioni generali di esercizio
- Art. 5 - Occupazione del suolo pubblico

Art. 6 – Oneri SIAE  
Art. 7 - Luoghi e orari  
Art. 8 - Responsabilità  
Art. 9 - Applicazione  
Art. 10 - Controlli  
Art. 11 - Sanzioni  
Art. 12 - Rinvio dinamico

## **Art. 1 - Principi**

Il Comune di Stintino riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività esercitate in strada negli spazi pubblici e le considera un momento di aggregazione sociale e di arricchimento culturale della collettività.

Inoltre, coerentemente con quanto recita l'art. 3 della Costituzione, per il quale “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, si impegna ad accogliere e/o elaborare norme che facilitino e incentivino il libero esercizio delle arti di strada stabilendo i diritti minimi inalienabili degli artisti che intendano utilizzare spazi pubblici in ottemperanza, tra l'altro, ai doveri derivanti dall'art. 4 della Costituzione, per cui “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Infine, in attuazione degli art. 9 e 33 della Costituzione, il Comune di Stintino promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

## **Art. 2 – Definizioni**

Preso atto della definizione di spettacolo di strada prevista nella sezione VI dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, istituito dall'art. 4 della legge 337/68 e ss.mm.ii., l'arte di strada è intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione e che accetti come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e libera del pubblico.

Ad esclusivo titolo di esempio, e **senza carattere esaustivo**, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, madonnari, onemanband, street-band.

Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno e i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita.

## **Art. 3 – Esclusioni**

Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli artisti che operano in locali o aree private;
- b) alle attività disciplinate dal Regolamento per la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività circensi e spettacoli viaggianti in genere;
- c) alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
- d) alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico- espressivo.

## **Art. 4 - Condizioni generali di esercizio**

Il libero esercizio dell'arte di strada sul territorio comunale è consentito in tutte le aree cittadine. Eventuali limitazioni saranno definite con specifici atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

La scelta di esibirsi implica il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) non venga esercitato il commercio ambulante;
- b) non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi privati e pubblici e non vengano ostacolate le attività commerciali;
- c) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore superiori alla normale tollerabilità civilistica, ovvero superiori ai limiti regolamentari del Comune di Stintino;
- d) non sia offesa la morale pubblica;
- e) l'esibizione deve svolgersi al di fuori delle aree sensibili come indicate nel Piano di Classificazione
- f) Acustico e fino all'adozione dello stesso, non in prossimità di ricettori sensibili (a titolo

esemplificativo e non esaustivo, strutture residenziali sanitarie e/o socio sanitarie, luoghi di culto

- g) -durante le funzioni religiose-, istituti scolastici – nel corso delle lezioni-, ecc..;
- h) non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un corrispettivo per l'esibizione e non avvenga la cessione di alcun prodotto utilizzato per l'esibizione. E' consentita esclusivamente l'esposizione di un contenitore atto ad accogliere le eventuali gratifiche oppure, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte;
- i) non si utilizzino per l'esibizione uno o più animali di qualsiasi specie;
- j) non si interferisca con l'attività e con il pubblico di un altro artista che ha già iniziato la propria esibizione;
- k) non si veicolino, tramite la propria esibizione, alcun messaggio o promozione pubblicitaria;
- l) non si alteri il mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture, degli arredi presenti e di qualsiasi proprietà pubblica e/o privata;
- m) non venga superato il limite massimo di 60 minuti per ogni singola esibizione da effettuarsi nello stesso spazio pubblico (eventuali ulteriori esibizioni dovranno avvenire in altri spazi distanti almeno 100 metri dal precedente sito).

#### **Art. 5 - Occupazione del suolo pubblico**

L'occupazione del suolo pubblico necessario all'esibizione da parte degli artisti e dell'eventuale strumento e/o struttura utilizzati allo scopo è da ritenersi a titolo gratuito purché sia limitata agli spazi strettamente necessari all'esibizione e, comunque, non è consentito occupare, in nessun caso, una superficie di suolo pubblico superiore a 20 mq.

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, ma l'artista si avvarrà di modeste attrezzature mobili.

#### **Art. 6 – Oneri SIAE**

Ogni artista di strada ha l'obbligo di farsi carico di tutti gli adempimenti dovuti per legge per le procedure SIAE relative al diritto d'autore dovuto per le utilizzazioni musicali. Pertanto ne consegue che tutte le pratiche (abbonamenti inclusi) devono essere intestati agli artisti di strada.

L'Amministrazione comunale, su richiesta dettagliata da parte dell'artista di strada potrà procedere al rimborso massimo del 50% delle spese sostenute e documentate dallo stesso. Le spese devono essere dimostrate con ricevute fiscali regolarmente tracciabili.

L'artista di strada al momento della sua esibizione deve essere in possesso della necessaria documentazione SIAE.

#### **Art. 7 - Luoghi e orari**

L'attività dell'artista di strada è consentita su tutto il territorio comunale. Gli orari per le esibizioni sono attualmente previsti dalla tabella sotto riportata.

Fascia di	Date	Da lunedì a domenica
-----------	------	----------------------

periodo		
A	01 ottobre – 31 maggio	Dalle ore 10.00 alle ore 22.00
B	01 giugno – 30 settembre	Dalle ore 10.00 alle ore 01.00 (del giorno successivo)

E' consentita la protrazione dei sopracitati orari fino alle ore 02.00, nel rispetto della normativa in materia di acustica, in occasione delle seguenti giornate:

- Notte di Capodanno;
- Notte di Ferragosto;
- Festa Patronale 8 Settembre;

### **Art. 8 - Responsabilità**

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza in particolare:

- a) Le attività pericolose devono svolgersi a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili. Gli artisti devono osservare le misure di protezione e di sicurezza dovute e richieste in relazione alla performance.
- b) Ai "mangiafuoco" e a coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e materie incendiabili è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella categoria "A" del D.M. 31 luglio 1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distanza inferiore di 30 metri da edifici aperti al pubblico e devono attrezzarsi in modo che il pubblico rimanga a debita distanza di sicurezza nei momenti in cui sono prodotte fiamme. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente articolo è fatto obbligo all'artista di dotarsi di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi.

### **Art. 9 – Applicazione**

L'artista di strada che intenda esibirsi dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, secondo la modulistica predisposta "Allegato 1 - Comunicazione informativa per l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada su suolo pubblico" ed allegata al presente regolamento per farne parte integrante. Prima dell'esibizione la medesima comunicazione dovrà essere consegnata a mano all'ufficio protocollo o inviata via pec all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.stintino.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.stintino.ss.it)

Nella comunicazione, l'artista dovrà indicare:

nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e numero di telefono;

- ✓ l'attività svolta;
- ✓ l'utilizzo di strumenti e/o strutture;
- ✓ il periodo nel quale intende esercitare la propria arte;

e allegare copia della carta d'identità in corso di validità.

Inoltre, con la medesima comunicazione, l'artista di strada dichiarerà di prendere atto del presente

Regolamento e di rispettare quanto previsto in esso, ed in particolare di quanto descritto nell'art. 7.

#### **Art. 10 – Controlli**

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento, in via prioritaria, è la Polizia Locale, la quale può sempre ordinare all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare l'esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente Regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità.

#### **Art. 11 – Sanzioni**

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e sue modificazioni intervenute.

Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e sue modificazioni intervenute.

#### **Art. 12 - Rinvio dinamico**

Eventuali future norme dello Stato o della Regione Sardegna, che fossero in contrasto con il presente Regolamento, sono da intendersi automaticamente efficaci nel rispetto del principio di rinvio dinamico.